



MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DANIELE MANIN”

Via dell'Olmata, 6 – 00184 Roma

Tel./fax 0648907867 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t Sito Web:danielemanin.gov.it

Circ. 74

Al personale Docente e ATA
ALBO RSU SEDE – PLESSO
Al registro circolari – Al Sito

Oggetto: Permesso retribuiti ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92 precisazioni e regolamentazione

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto, cui destinatari della presente sono tenuti ad attenersi scrupolosamente.

Il beneficio al permesso retribuito di cui all'oggetto si intende per anno scolastico.

Pertanto il lavoratore che intende usufruire dei permessi di cui all'oggetto deve:

presentare istanza al Dirigente Scolastico che, sulla base della richiesta e della documentazione allegata “autorizza” alla fruizione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 art.33 e ss.mm.ii.

Inoltre, si riporta di seguito quanto indicato dal CCNL Triennio 2016-2018 Art.74:

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Alla luce delle recenti disposizioni normative, ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'Istituzione Scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito:

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/92

- 1) Conferma dell'Istanza presentata nell'a.s. precedente (All.A)
Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della legge 104/92 relative all'a.s. precedente;

2) Prima istanza (All. B)

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 e succ. modifiche e integrazioni, va inoltrata all'Istituto di titolarità. La medesima richiesta, per conoscenza va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92;

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- 1) Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:
 - **Domanda in carta semplice, nella quale dichiara che:**
 - a. L'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
 - b. Nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla legge 104/92 per lo stesso assistito;
 - c. La convivenza o meno con l'assistito;
 - **Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;**
 - **Copia conforme all'originale del verbale della commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.**

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI LEGGE 104/92

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 e successive modifiche, devono essere fruiti dal dipendente *possibilmente* in giornate non ricorrenti e comunicati ove possibile e salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI (ALL. C)

Al fine di agevolare l'organizzazione dell'Istituzione Scolastica e di consentire una tempestiva pianificazione delle sostituzioni, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono pregati di produrre una programmazione mensile da presentarsi entro il 30 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 102/2009, lo scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla legge 104/92.

Per qualunque altra informazione rivolgersi al Direttore S.G.A.

Gli allegati A, B, C sono reperibili nel sito www.danielemanin.gov.it alla sezione INFORMAZIONI - Modulistica

Roma, 22 novembre 2018

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai

Documento firmato digitalmente secondo
il Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

All. B

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
"D.Manin" - Roma

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ (Prov. _____)
residente a _____ (Prov. _____) in Via/Piazza _____ n° _____,
in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di _____,

CHIEDE

di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni in qualità di:

- genitore della persona disabile di età inferiore a tre anni;
- genitore della persona disabile di età superiore a tre anni;
- parente, affine o coniuge di una persona con disabilità;
- disabile lavoratore richiedente i permessi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONI e DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

- a) a. Che l'ASL di _____, nella seduta del ____/____/____, ha riconosciuto la gravità dell'handicap (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), di:

Cognome e Nome _____ Grado di parentela _____
(data adozione/affido) _____ data e luogo di nascita _____

Residente a _____, in Via/Piazza _____
come risulta dalla certificazione che si allega.

- a) b. che la famiglia anagrafica della persona per la quale vengono richiesti i permessi è così costituita:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela	(se lavoratore) Dati del datore di lavoro

di assistere in via **continuativa ed esclusiva** la persona sopra indicata;

che la persona per la quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.

che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto portatore di handicap;

oppure

che l'altro genitore beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di 3 giorni complessivi tra i due genitori (si allega dichiarazione di responsabilità dell'altro genitore);

di essere convivente con il soggetto portatore di handicap all'indirizzo sopra specificato

oppure

di non essere convivente con il soggetto portatore di handicap, ma di svolgere con continuità l'assistenza allo stesso per le necessità quotidiane non essendoci parenti ed affini entro il 3° grado conviventi con la persona sopra indicata e non lavoratori, che possano fornirLe assistenza;

Solo per coloro che richiedono i permessi per assistere un parente/affine entro il 3° grado: che i seguenti parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con la persona sopra indicata, non possono fornirle assistenza, ancorché non lavoratori, per i motivi indicati a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e Nome	Motivo per cui non può prestare assistenza (indicare il n°/lett. corrispondente ad una o più motivazioni sottoelencate)

Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell'INPS:

- 1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
 - b. riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di invalidità INPS*, le *rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
 - c. età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
 - d. età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
 - e. infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
2. Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale

NOTE PER I RICHIEDENTI I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92

1. L'handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del "cariotipo" da allegare.

2. Genitori di disabili in situazione di gravità:

a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.

b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a).

c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili a condizione che siano conviventi con il figlio. In assenza di convivenza va dimostrata l'esclusività e la continuità dell'assistenza, cioè non devono essere presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.

3. Parenti o affini entro il 3° grado

a. L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre che ai genitori, ai coniugi, ai **parenti ed affini fino al terzo grado** di parentela che assistano in via esclusiva e continuativa la persona con handicap grave, anche se non convivente.

b. Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L'affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.

4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero.

NORME COMUNI

· **Continuità:** consiste nell'effettiva assistenza al soggetto con handicap per le sue necessità quotidiane. La continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. "Pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana continuativa. ma viene richiesta una rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza". In caso di lontananza, "Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile" (cfr circ. 17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell'INPS e circ. 10/07/2000 n° 34 dell'INPDAP).

· **Esclusività:** il lavoratore richiedente i permessi deve essere **l'unico soggetto** che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività non è realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, oppure con soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L'INPS elenca dettagliatamente le condizioni in cui è riconosciuta l'impossibilità di assistenza da parte di familiari conviventi con il disabile:

Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell'INPS:

1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
- b) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, *gli assegni di invalidità INPS*, *le rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
- c) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
- d) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
- e) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.

2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.

3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenni handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.

· **Ricovero a tempo pieno in istituti specializzati:** l'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso **istituti specializzati**. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.

· **Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro:** Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese.

· **Ferie e XIII^a mensilità:** il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.

· **Part-time orizzontale:** i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).

· **Part-time verticale:** L'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. L'INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione: x :

a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).

· **Modalità di fruizione dei permessi:** La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro. Dovrebbero cioè essere contemperate le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Il CCNL/Scuola 2006/2009, all'art 15 comma 6 prevede che: *"I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del Decreto legge 27/08/1993, n. 324, convertito dalla Legge 27/10/1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"*.

Allegato C

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
"D.Manin" - Roma

Richiesta permessi art. 33. della Legge 104/1992. Cronoprogramma.

Il sottoscritt _____ nat il ____/____/____ a
_____ prov. (____) in servizio presso questa Istituzione Scolastica , in qualità di
_____ con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato

CHIEDE

di poter fruire dei seguenti permessi previsti:

dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92, per l'assistenza del coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65

anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92, per se stesso, essendo persona disabile, in situazione di gravità e titolare di un

rapporto di lavoro subordinato;

dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e dall'art. 42 del novellato D.Lgs n. 151/2001 in quanto lavoratrice madre o, in

alternativa, lavoratore padre, genitori anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.

4, comma 1, della L. 104/92, fino a 3 anni di vita del bambino;

dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e dall'art. 42 del novellato D.Lgs n. 151/2001 in quanto lavoratrice madre o, in

alternativa, lavoratore padre, genitori anche adottivi, di figlio con handicap in situazione di gravità;

A tal fine presenta il seguente cronoprogramma mensile:

Giorno _____ / _____ / _____

Giorno _____ / _____ / _____

Giorno _____ / _____ / _____

Roma, _____ Firma del dipendente _____

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

_____ li _____

IN FEDE

VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO